

**AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA COMPARATIVA PER LA NOMINA DELL'ORGANISMO
INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (O.I.V.) IN FORMA
MONOCRATICA PER IL TRIENNIO 2021-2024**

Il segretario generale

ATTESO CHE è giunto a scadenza l'incarico di componente dell'organismo monocratico indipendente di valutazione triennio 2018-2020, conferito con determinazione presidenziale n.5 del 29.3.2018, assunto al protocollo generale dell'ente comunitario n.2101 del 29.3.2018;

RICHIAMATI:

- l'art. 14 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e ss. mm. ed ii.;
- il d.p.r. 09.05.2016, n. 105, recante *“Disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle pubbliche amministrazioni, emanato ai sensi dell'art. 19, co. 10, del D.L. n. 90/2014, convertito in L. n. 114/2014, con cui sono state riordinate le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed, in particolare:*

l'art. 6 *“Valutazione indipendente e revisione della disciplina degli Organismi indipendenti di valutazione”*, che così dispone:

1. La valutazione indipendente della performance è assicurata in ogni amministrazione pubblica dall'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;

2. L'organismo indipendente di valutazione svolge le funzioni e le attività di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con l'obiettivo di supportare l'amministrazione sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa e individuale. Verifica, inoltre, che l'amministrazione realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economica-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale. Ai fini della valutazione della performance organizzativa, promuove l'utilizzo da parte dell'amministrazione dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle amministrazioni e dei relativi impatti;

3. L'organismo indipendente di valutazione è costituito da un organismo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti. I componenti dell'organismo indipendente di valutazione sono nominati da ciascuna amministrazione, singolarmente o in forma associata, tra i soggetti iscritti all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione, tenuto dal Dipartimento;

4. Possono chiedere di essere iscritti all'Elenco nazionale soggetti, dotati dei requisiti di competenza, esperienza ed integrità stabiliti con decreto del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente

regolamento, con il quale sono stabiliti anche i limiti relativi all'appartenenza a più organismi indipendente di valutazione;

5. I commi 3 e 4 si applicano a partire dai rinnovi degli organismi indipendente di valutazione successivi alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 4;

6. I componenti degli organismi già nominati rimangono in carica fino alla naturale scadenza dei rispettivi mandati”;

- il Decreto del Ministro della P.A. del 6.8.2020 che all'art.1 rubricato “*Istituzione dell'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance*”, comma secondo, così recita: “*L'iscrizione nell'Elenco nazionale è condizione necessaria per la partecipazione alle procedure comparative di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione della performance (di seguito “OIV”), istituiti ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, presso amministrazioni, agenzie ed enti statali, anche ad ordinamento autonomo*”;
- l'art. 3, co. 55, della L. n. 244/2007 e considerato che l'incarico in oggetto, rientrante nella competenza dell'Ente e concernente l'espletamento di una prestazione altamente qualificata e rispondente ad esigenze di funzionalità dello stesso, viene conferito con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legislazione per cui non si richiede la previsione nel programma consiliare;
- l'art. 3, co. 56, della L. n. 244/2007, come sostituito dall'art. 46, comma 3, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche in L. 06 agosto 2008, n. 133;
- il Decreto del Ministro della P.A. del 6.8.2020 di abrogazione del D.M. 2.12.2016;
- il regolamento per l'istituzione e il funzionamento dell'organismo indipendente di valutazione della performance approvato con deliberazione di giunta esecutiva n.96 del 30.9.2013;

RENDE NOTO

è indetta una selezione pubblica mediante procedura comparativa per la nomina in forma monocratica dell'organismo indipendente di valutazione della performance (O.I.V.) della comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele.

ART. 1 – REQUISITI DI ACCESSO

Per l'accesso alla selezione per il conferimento dell'incarico è necessario il possesso di tutti i requisiti sanciti all'art. 2 del D.M. della P.A. del 6.8.2020.

ART. 2 – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il candidato, nella domanda di ammissione alla selezione, deve dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevole delle responsabilità penali per le ipotesi di dichiarazioni mendaci previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue:

1. di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro del 6.8.2020 e di essere iscritto all'elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance istituito presso il dipartimento della funzione pubblica della presidenza del consiglio dei ministri, nelle fasce professionali 2 o 3;
2. di non aver svolto incarichi politici presso la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele nel triennio precedente la nomina;
3. di non avere rapporti di coniugio, convivenza, parentela o affinità entro il 2° grado con responsabili di area o con componenti di organi politici della comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele né di versare in alcun'altra ipotesi di incompatibilità, inconferibilità dell'incarico e/o conflitto di interesse anche potenziale;
4. di non avere svolto, non episodicamente, attività professionale in favore o contro la comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele;
5. di rispettare il limite di cui ai commi 1° e 2° dell'art.8 del decreto del Ministro della P.A. del 6.8.2020, conteggiando a tal fine anche l'eventuale incarico che dovesse ricevere dalla Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele;
6. di non rivestire incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali né di avere rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni né di avere rivestito simili incarichi o cariche o di avere avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

La mancata presentazione della dichiarazione di cui al presente articolo ovvero l'omissione anche di una sola delle attestazioni di cui alla stessa comporta l'esclusione dalla procedura comparativa.

A corredo della domanda di ammissione, come da fac simile qui allegato, a pena di esclusione dalla selezione, i concorrenti devono allegare:

1. curriculum vitae et studiorum in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. sintetica relazione in cui il candidato evidenzia l'esperienza pregressa su tematiche del performance management, delle metodologie e sistemi di valutazione, dei controlli interni, della gestione del personale,

dell'organizzazione del lavoro e descrittiva di azioni ed obiettivi che il candidato si propone di realizzare presso questa amministrazione;

3. fotocopia (fronte-retro) di un documento d'identità o di riconoscimento in corso di validità tra quelli indicati nell'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000.

La mancanza di uno dei documenti di cui ai punti precedenti comporterà l'automatica esclusione dalla procedura.

In conformità alla legge 23 agosto 1988, n. 370, la documentazione relativa alla partecipazione alla selezione non è soggetta all'imposta di bollo.

ART. 3 – *TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA*

La domanda di ammissione alla selezione deve essere redatta come da fac-simile allegato, completa della documentazione prevista al precedente articolo del presente avviso, sottoscritta dagli aspiranti, a pena di esclusione, senza autenticazione, ed indirizzata al presidente della comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele, Via s.p. 429 n. 7, 84020 Oliveto Citra (SA).

Essa dovrà pervenire entro e non oltre **le ore 13:00 del 23 aprile 2021**, con l'impiego della sola **posta elettronica certificata** al seguente indirizzo: **protocollo.cmtanagro@asmepec.it**;

E' escluso qualsiasi altro mezzo di presentazione della domanda diverso da quelli sopra indicati.

In caso di trasmissione via pec, la domanda potrà essere sottoscritta con firma digitale da chi ne risulti essere titolare oppure, in alternativa, potrà essere sottoscritta con firma autografa e scannerizzata su file.

Nell'oggetto e nel testo del messaggio va apposta la seguente dicitura:

“Selezione pubblica comparativa per l'affidamento dell'incarico di O.I.V. in forma monocratica”.

Ai fini del rispetto del suddetto termine farà fede la ricevuta di avvenuta consegna della PEC rilasciata attraverso il sistema di certificazione dell'operatore abilitato alla trasmissione.

Il termine è perentorio e, pertanto, l'Amministrazione non prenderà in considerazione le domande che per qualsiasi ragione siano inviate o pervenute oltre il medesimo.

La prova dell'avvenuta ricezione della domanda di partecipazione, entro il termine perentorio prescritto, resta a carico e sotto la responsabilità del candidato. Le domande non pervenute per eventuali disguidi od il mancato ricevimento, anche imputabile a causa fortuita o di forza maggiore, non saranno prese in considerazione.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito della posta elettronica certificata da parte del concorrente oppure per la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo di poste elettronica certificata indicato nella domanda.

ART. 4 – *MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE*

La selezione si basa sulla valutazione della specifica professionalità e della comprovata esperienza attinenti all'incarico da conferire, a cui verrà attribuito un punteggio complessivo da 0 a 10, in ragione di:

A) Specifica professionalità (fino ad un massimo di 5 punti) determinata dal punteggio curriculum vitae et studiorum:

curriculum vitae et studiorum	<i>Fino ad un massimo di punti 5 (sono valutati titoli, competenze, pubblicazioni, giornate formative, specializzazioni post laurea, master, ecc..)</i>
--------------------------------------	---

B) Comprovata esperienza professionale (fino ad un massimo di punti 5) determinata da esperienze professionali maturate:

Numero enti locali presso cui il candidato ha svolto incarichi di OIV	<i>Per ogni ente locale punti 0,50 e fino ad un massimo di punti 2</i>
Esperienza pregressa su tematiche del performance management, delle metodologie e sistemi di valutazione dei indipendenti, di controlli interni, della gestione del personale, dell'organizzazione del lavoro. Azioni ed obiettivi che il candidato si propone di realizzare presso questa amministrazione.	<i>Fino ad un massimo di punti 3 (sono valutate le esperienze maturate nell'ambito di contesti lavorativi e professionali nonché la rispondenza delle azioni e degli obiettivi proposti con le esigenze di questa amministrazione).</i>

La procedura non riveste carattere concorsuale e non darà luogo alla formazione di alcuna graduatoria.

Vagliati e valutati i parametri della specifica professionalità e della comprovata esperienza, il presidente della comunità montana provvederà alla nomina dell'organismo indipendente di valutazione della performance (o.i.v.).

Il Presidente potrà effettuare dei colloqui conoscitivi, qualora ritenuti necessari, avvisando i candidati ammessi.

La nomina avrà luogo previa autorizzazione dell'Amministrazione di appartenenza, ex art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001, se il candidato è dipendente pubblico.

ART. 5 – COMPITI DELL'O.I.V. E TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

L'O.I.V., sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 e s.m.i., ed esercita le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1°, del citato decreto legislativo.

L'O.I.V., inoltre:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo;
- c) valida la relazione sulla performance, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché dell'utilizzo dei premi, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale del dirigente e delle posizioni organizzative e l'attribuzione ad essi dei premi (retribuzione di risultato);
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione pubblica, sulla base del decreto adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legge n. 90 del 2014;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

L'incaricato ha diritto di accesso ad ogni documento ed informazione formati o detenuti da questa amministrazione, ritenuti utili per l'esercizio delle proprie attività.

La comunità montana è tenuta a mettere a disposizione dell'incaricato ogni dato e/o notizia utile all'espletamento dell'incarico ed a mettere a disposizione dell'incaricato le risorse strumentali occorrenti per l'espletamento dell'incarico.

A titolo di compenso per tutte le predette prestazioni, la comunità montana corrisponderà all'incaricato l'importo annuo lordo di 1.200,00 euro, oltre iva e cassa di previdenza (4%).

Il compenso è onnicomprensivo e, di conseguenza, non può essere avanzata, da parte dell'incaricato, alcuna ulteriore pretesa economica, nemmeno sotto forma di rimborso spesa.

Tale compenso sarà corrisposto previa presentazione di apposita documentazione fiscale.

In caso di revoca o decadenza dell'incaricato sarà liquidato unicamente il compenso dovuto per l'opera prestata sino al momento della revoca o della decadenza.

ART. 6 DURATA DELL' INCARICO

L'incaricato ha durata pari a tre anni, con decorrenza dalla data del provvedimento di nomina, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione nell'Elenco nazionale.

L'incaricato cessa immediatamente al venir meno dei requisiti di cui all'art. 2 del Decreto del Ministro della PA. 6.8.2020 ovvero in caso di decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale ovvero in caso di mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.

La scadenza del mandato del presidente non comporta la decadenza dall'incarico di O.I.V.

L'eventuale revoca dell'incaricato di componente dell' O.I.V. prima della scadenza dovrà essere adeguatamente motivata. L'incarico non è prorogabile ed è rinnovabile una sola volta, previa procedura comparativa.

ART. 7 – LIMITI RELATIVI ALL'APPARTENENZA A PIU' O.I.V

I candidati dovranno rispettare i limiti di appartenenza a più organismi di valutazione di cui all'art. 8 del Decreto del Ministro della PA. 6.8.2020, conteggiando a tal fine anche l'eventuale incarico conferito presso la comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele.

ART. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e agli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679, ai fini del presente avviso pubblico per la selezione dell'Organismo Indipendente di Valutazione è titolare del trattamento la Comunità' Montana Tanagro Alto e Medio Sele. Il Titolare del Trattamento informa che tutti i dati dei candidati saranno utilizzati esclusivamente per tutte le attività previste dal presente bando. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti le procedure selettive a cui si partecipa. Responsabile di trattamento è la Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele. Il trattamento è effettuato con procedure informatizzate al solo fine indicato nel presente bando. La mancanza di consenso al trattamento dei dati non consentirà al candidato di partecipare alla presente procedura poiché sono richiesti i soli dati necessari e pertinenti per le finalità esplicitate nel bando ed in tale articolo richiamate. Il conferimento dei dati richiesti nel presente bando è necessario per valutare i requisiti di partecipazione ed il possesso dei titoli e la loro mancata indicazione preclude tale valutazione. Nell'Ente potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali i Delegati al Trattamento e i soggetti autorizzati che dovranno espletare la propria collaborazione per tutte le attività previste dal bando. Tutti i detti soggetti coinvolti nelle operazioni di trattamento garantiranno la riservatezza dei dati di tutti gli interessati partecipanti alla presente procedura concorsuale. I dati personali dei candidati saranno conservati finché non saranno più necessari ai fini della presente procedura. I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 12-22 del Regolamento UE, rivolgendosi al Titolare del trattamento all'indirizzo email protocollo.cmtanagro@asmepec.it e al Responsabile della Protezione dati. E' diritto dell'interessato

richiedere in qualsiasi momento la revoca del consenso prestato e l'accesso al trattamento dei propri dati personali, di chiederne l'aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge. All'interessato è riservata la facoltà di opporsi al trattamento dei dati personali e di presentare reclamo al Garante in caso di violazione dei propri dati personali (art. 77 del Reg. UE 679/016). La revoca del consenso è efficace dal momento in cui essa è esercitata, restando la liceità del trattamento in precedenza effettuato.

ART. 9 – NORME FINALI

L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, prorogare o revocare il presente avviso.

La presentazione della domanda e l'ammissione alla selezione non comporta alcun diritto all'affidamento dell'incarico da parte dei candidati, né fa sorgere alcun obbligo per l'Amministrazione di dar corso all'affidamento dell'incarico.

L'Amministrazione ha facoltà altresì, di riaprire, con apposito provvedimento, il termine di scadenza del presente avviso di selezione.

ART. 10 - II RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il responsabile del procedimento di cui al presente avviso, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il dott. Stefano Viola, dipendente segretario generale dell'Ente comunitario.